

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1977

che modifica la decisione 75/458/CEE relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà

(77/779/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che il Consiglio, con la decisione 75/458/CEE, del 22 luglio 1975, relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà ⁽³⁾, ha autorizzato la Commissione a promuovere o aiutare finanziariamente dei progetti pilota volti a sperimentare e a sviluppare nuovi metodi destinati ad aiutare persone povere o minacciate dalla povertà nella Comunità ed a promuovere, aiutare finanziariamente o realizzare studi pilota volti a contribuire alla comprensione della natura, delle cause, dell'ampiezza e della dinamica della povertà all'interno della Comunità, entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio delle Comunità per gli anni 1975 e 1976;

considerando che la Commissione ha stabilito un programma di diciannove progetti proposti dagli Stati membri e di due studi internazionali ed ha sottoposto al Consiglio il 17 gennaio 1977 una relazione sullo sviluppo favorevole del programma stesso;

considerando che, non essendo stata portata a termine la maggior parte dei progetti prima della fine del

1976, è opportuno che i progetti che sono ancora in corso continuino a beneficiare dell'aiuto comunitario, entro i limiti degli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio delle Comunità per gli anni 1977-1979; che è anche opportuno poter finanziare un numero limitato di nuovi progetti nella misura in cui ciò sia necessario per completare l'insieme del programma;

considerando che, per proseguire l'azione della Comunità nel senso succitato, occorre modificare la decisione 75/458/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 75/458/CEE è modificata come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, i termini
• per il 1975 e 1976 • sono sostituiti dai termini
• per il 1975, 1976, 1977, 1978 e 1979 •.

2. L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

• Articolo 6

La Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo relazioni sui risultati disponibili delle operazioni realizzate con il contributo finanziario della Comunità. Alla conclusione del programma e entro il 30 giugno 1981, la Commis-

⁽¹⁾ GU n. C 180 del 28. 7. 1977, pag. 43.

⁽²⁾ Parere reso il 22 giugno 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 199 del 30. 7. 1975, pag. 34.

sione sottopone una relazione contenente la valutazione dei risultati ottenuti ».

3. L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo :

• *Articolo 7*

Gli impegni relativi alle operazioni per le quali la Commissione abbia deciso, prima del 1° luglio 1976, di concedere un contributo finanziario e che il 12 dicembre 1977 sono ancora in via di realizzazione dovranno essere effettuati prima del 1° dicembre 1979 ».

4. Dopo l'articolo 7, viene aggiunto il seguente articolo :

• *Articolo 8*

In via eccezionale e per compensare la mancata realizzazione o l'insufficienza dei progetti, la Commissione può decidere, prima del 1° aprile

1978, di concedere, per uno o più progetti sostitutivi, il contributo finanziario della Comunità, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, nella misura in cui ciò sia necessario per concludere l'insieme del presente programma ».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. HUMBLET